

# STUDIO LEGALE

*Avvocato Alessio Orsini*

## **Tribunale di Padova, decreto del 13.12.2017 emesso *inaudita altera parte* per la cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la CR della Banca D'Italia**

Nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice Istruttore, dopo aver previamente disposto la sospensione della provvisoria esecuzione, ha ordinato, su ricorso dell'opponente, l'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la CR della Banca D'Italia.

Dal punto di vista del *fumus boni iuris* è stato osservato come *"l'insistenza del debito nei confronti della Unicredit fa venir meno il presupposto per la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia"*.

Difatti, a seguito dell'invio di bozza di CTU tecnico contabile è risultato un credito del correntista che oscilla tra gli € 31.000,00 e gli € 40.000,00 e non un debito nei confronti della Banca.

Sul *periculum* in mora il Tribunale ha osservato come la segnalazione produca un danno *in re ipsa*, *"consistente nella compromissione dell'affidabilità bancaria del soggetto segnalato, con conseguente revoca degli affidamenti già concessi e impossibilità di accedere al credito bancario"*.

Nel caso di specie, poi, è stata documentata l'urgenza di provvedere immediatamente al fine di evitare un imminente danno economico, derivante del rifiuto di un finanziamento necessario all'acquisto di un nuovo immobile.

Per tali ragioni il provvedimento è stato emesso nella forma di decreto *inaudita altera parte*.

---

Viale Treviri n. 202-63100 Ascoli Piceno (AP)

Via Ravenna n. 151 – 47814 Bellaria (Rimini)

Tel. 0736.263751 - Fax 0736.497432 - Cell. 347.6465594

Mail : [avv.orsinialessio@gmail.com](mailto:avv.orsinialessio@gmail.com) - Studio : [studioavvorsini@gmail.com](mailto:studioavvorsini@gmail.com)

[www.orsinialessio.it](http://www.orsinialessio.it)

n. 2016/[REDACTED] r.g.a.c.

**Tribunale di Padova SEZIONE**  
**SECONDA CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2016 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

E contro

**DOBANK S.P.A.** (C.F. 00390840239),

ATTOR

CONVENUTO

Il Giudice dott. Silvia Rigon,

visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso in corso di causa da [REDACTED],

letti gli atti e i documenti prodotti,

ha pronunciato, *inaudita altera parte*, il seguente

**DECRETO**

PREMESSO che

[REDACTED] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2016 con il quale è stato ingiunto il pagamento a favore della doBank s.p.a, quale mandataria della Unicredit s.p.a. della somma di € 40.562,67 per lo sconfinamento di conto corrente al 12.4.16, oltre interessi e spese; il signor [REDACTED] ha contestato la sussistenza del credito azionato in via monitoria dalla Banca, nonché la illegittima segnalazione a sofferenza presso la centrale Rischi della Banca d'Italia, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo, nonché, accertata l'illegittimità della segnalazione a sofferenza, la condanna della Banca al risarcimento del danno non patrimoniale, con riserva di agire per il risarcimento del danno patrimoniale; con ordinanza del 16.11.16 è stata sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo; nel corso del giudizio è stata disposta CTU contabile al fine di ricostruire il saldo del conto corrente, verificando l'eventuale applicazione di interessi usurari, la validità della pattuizione relativa agli interessi, della capitalizzazione e della CMS;

con il ricorso cautelare il signor [REDACTED] chiede la cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia;

ritenuta l'ammissibilità della tutela cautelare nella materia de qua, a fronte di una segnalazione asseritamente illegittima effettuata dalla Banca alla Centrale Rischi, risultando potenzialmente idonea a pregiudicare in modo irreparabile la posizione del soggetto segnalato;

considerato che dalla bozza della CTU - depositata da parte attrice successivamente al deposito del ricorso cautelare - emerge la fondatezza dell'opposizione svolta, risultando, in particolare, che il signor [REDACTED] non è debitore della Banca, vantando invece un credito che oscilla tra € 31.227,29 a € 40.894,72 nell'ipotesi per lui più favorevole;

ritenuta pertanto la sussistenza del *fumus boni iuris* anche in relazione alla domanda volta all'accertamento dell'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia già effettuata da Unicredit sul presupposto della situazione di sofferenza (docc. 3 e 4 parte opponente); ritenuto che l'insussistenza del debito nei confronti della Unicredit fa venir meno il presupposto per la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia;

ritenuto, altresì, che la nozione di "sofferenza" – rilevante ai fini della segnalazione in Centrale Rischi – si identifica in una situazione patrimoniale di grave e non transitoria difficoltà economica; considerato che parte attrice lamenta viepiù l'illegittimità della condotta della Banca sia in ragione della mancata comunicazione informativa prevista dall'art. 125 III comma TUB, sia per aver provveduto alla segnalazione al CAI il 30.9.15, circa un anno e mezzo dopo la chiusura del conto avvenuta in data 10.3.14; ritenuta altresì la sussistenza del *periculum in mora*;

ritenuto che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, *"L'errata segnalazione in centrale rischi comporta un danno alla reputazione di un soggetto ed una lesione del buon nome, dell'immagine e dell'onore e della reputazione economica, con evidenti conseguenze anche di natura commerciale e sulla possibilità di accesso al credito"* con la conseguenza che *"la errata segnalazione determina un danno in re ipsa che legittima al risarcimento senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova del danno stesso, che potrà essere liquidato in via equitativa"* ( Cass. 24.5.10, n. 12626);

ritenuto che l'appostazione a sofferenza può in effetti determinare un tipico effetto negativo, consistente nella compromissione dell'affidabilità bancaria del soggetto segnalato, con conseguente revoca degli affidamenti già concessi e impossibilità di accedere al credito bancario; ritenuto, in generale, che l'illegittima segnalazione a sofferenza al CAI sia potenzialmente idonea a pregiudicare in modo irreparabile la posizione del soggetto segnalato, compromettendo l'onorabilità, l'immagine e la reputazione personale e commerciale del medesimo, sia nel circuito bancario, nei confronti degli altri intermediari finanziari, sia in ambito imprenditoriale: un simile pregiudizio appare insuscettibile di essere integralmente riparato attraverso l'equivalente economico, in quanto il discredito commerciale derivante da erronee informazioni nell'archivio del

CAI può determinare una irreparabile compromissione delle relazioni commerciali e dell'accesso al credito;

considerato, in particolare, che il signor [REDACTED] ha documentato:

- di aver stipulato, in data 28.9.17, contratto preliminare con il quale ha promesso in vendita l'immobile che dovrà consegnare entro il 15.7.18, incassando la somma di € 25.000,00 a titolo di caparra confirmatoria (doc. 5);

-di aver stipulato, in data 9.10.17, contratto preliminare con il quale si è impegnato ad acquistare un nuovo immobile, versando una caparra di € 25.000,00 (doc. 9);

- di aver richiesto – al fine del versamento del prezzo finale di € 225.000,00 al momento del rogito, vale a dire entro il 30.6.18, un finanziamento alla [REDACTED], poi rifiutato dall'Istituto Bancario in data 5.10.17 in ragione della segnalazione a sofferenza di Unicredit s.p.a. in data 30.9.15 (doc. 8);

ritenuto, pertanto, che tale situazione giustifichi vieppiù l'urgenza per il signor [REDACTED] di eliminare la segnalazione a sofferenza al fine di consentirgli di accedere al credito bancario al fine di ottenere un finanziamento per poter onorare l'impegno assunto con il contratto preliminare per l'acquisto del nuovo immobile e per la vendita del proprio; ritenuta infine la sussistenza del presupposto per la pronuncia del provvedimento inaudita altera parte, in ragione della particolare urgenza del signor [REDACTED] a ottenere la cancellazione della segnalazione;

P.Q.M.

**Ordina a doBanck s.p.a., quale mandataria della Unicredit s.p.a., l'immediata cancellazione delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia operate in danno del signor [REDACTED] da parte di Unicredit s.p.a.**

Fissa per l'eventuale modifica, conferma o revoca del presente decreto l'udienza del [REDACTED] ad ore 11.00, onerando parte ricorrente della notifica entro il [REDACTED].

Si comunici.

Padova, 12 dicembre 2017

Il Giudice  
dott. Silvia Rigon